



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

***PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARTENARIATO
PUBBLICO/PRIVATO A FAVORE DELLA MOBILITA'
EUROPEA GEOGRAFICA E PROFESSIONALE DEI
LAVORATORI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
COMUNITARIO EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT
SERVICES)***

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO A FAVORE DELLA MOBILITA' EUROPEA GEOGRAFICA E PROFESSIONALE DEI LAVORATORI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO EURES (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES)

PREMESSO


- il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;
- il Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio del 27 luglio 1992;
- la Decisione n. 2003/8/CE (rif. K(2002)5236) della Commissione del 23/12/2002, segnatamente con riguardo ad una rete denominata EURES (EUROpean Employment Services);
- la Carta EURES (2003/C 106/03) adottata dall'Ufficio Europeo di Coordinamento il 3/5/2003; gli Orientamenti integrati per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione adottati con decisione del Consiglio 2008/618/CE del 15 luglio 2008 ;
- le priorità chiave prescritte con gli Orientamenti Eures per il triennio 2007-2010 adottati con Decisione della Commissione europea del 10 luglio 2006;

CONSIDERATO

che la particolare situazione socio-economica richiede risoluzioni volte a rafforzare la capacità di intervento delle infrastrutture del mercato del lavoro a livello nazionale;

che il programma EURES costituisce una politica attiva del lavoro promossa nell'ambito della Strategia Europea per l'occupazione mirata allo sviluppo della mobilità geografica e professionale del lavoratori;

che gli Orientamenti Eures per il 2007-2010 hanno previsto l'ampliamento dell'offerta di servizi ed il raccordo con ogni iniziativa volta allo sviluppo del profilo dell'EURES nel mercato del lavoro nazionale;



la necessità di creare sinergie con gli altri provider privati di servizi nel mercato del lavoro per porre in atto una collaborazione efficace, per gli scambi di informazioni necessari per promuovere la mobilità geografica e professionale dei lavoratori in ambito comunitario;

il ruolo centrale acquisito nel mercato del lavoro dalle Agenzie per il Lavoro, anche ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione e della ricerca e selezione del personale, che naturalmente si affiancano alla somministrazione di lavoro, e la conseguente duplice funzione di partnership, da un lato nei confronti del mondo imprenditoriale, dall'altro come strumento sinergico rispetto ai servizi pubblici per l'impiego;

che è stata stabilita l'opportunità di formalizzare un partenariato pubblico-privato con Assolavoro - Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro cui aderisce la quasi totalità delle Agenzie- che riveste carattere sperimentale, per un durata iniziale di tre anni, quale sede di macroprotezione, entro la quale elaborare azioni ed interventi mirati a favore della mobilità europea dei lavoratori;

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA


Tra

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Coordinamento Nazionale Eures (EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES) – di seguito denominato Coordinamento – con sede in Roma, cap. 00185, Via Cesare De Lollis n 12- rappresentato dal dott. Francesco Verbaro, Direttore Generale *ad interim*, C.F. 80237250586

E

ASSOLAVORO (Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro), con sede in Roma Via Marcantonio Colonna, 7 cap. 00192 – (di seguito denominata anche “Assolavoro”), C.F. 97440010581 rappresentata dal Dott. Agostino Di Maio, Direttore Generale, domiciliato presso la sede sociale in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

***TUTTO CIO ' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO
SEGUE***



Articolo 1

(Oggetto)

Tenuto conto che, durante il periodo di vigenza, il presente Protocollo è suscettibile di modifiche condivise sulla base delle esigenze politiche ed operative che si rendano necessarie, le Parti intendono:


- contribuire al progressivo potenziamento della rete pubblico-privato, attraverso azioni volte a promuovere la partecipazione attiva al sistema EURES degli operatori privati;
- sviluppare, nell'ambito del programma EURES, gli interventi per favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro in una logica di cooperazione e complementarietà fra soggetti privati e pubblici, per ampliare le potenzialità di raccolta delle richieste delle imprese ed allargare le opportunità delle persone in cerca di occupazione a livello europeo che si rivolgono alla rete nazionale Eures;
- realizzare una sede partenariale, aperta all'adesione di altri soggetti operanti nel mercato del lavoro nazionale, quale modello di organizzazione dei servizi da erogare all'utenza Eures per attivare il confronto istituzionale costante, finalizzato a migliorare le reciproche capacità di intervento nella promozione della cultura della mobilità geografica e professionale dei lavoratori in Europa.

Articolo 2

(Ambiti di intervento)

Restando inteso che il servizio di mediazione per la mobilità in Europa sarà erogato dalla rete Eures, a titolo gratuito, gli ambiti di intervento oggetto della presente protocollo comprendono:

- a) lo sviluppo della visibilità dei servizi di informazione, consulenza, orientamento, preselezione e mediazione, già forniti dalla rete EURES nazionale, per intercettare il maggior numero di potenziali clienti Eures, ed in particolare fornire servizi di *recruiting* ai datori di lavoro;
- b) la progettazione di interventi in tema di monitoraggio, qualità e trasparenza nell'erogazione dei servizi, sopra richiamati con specifico riferimento alla redazione di modelli e procedure;
- c) la predisposizione di un piano congiunto di comunicazione e di promozione delle attività oggetto del presente protocollo.

 3

Articolo 3
(Dichiarazioni d'impegno)

Assolavoro, nel rispetto della vigente normativa, si impegna a:

- a) rendere noto presso le Agenzie per il Lavoro associate i contenuti del presente Protocollo;
- b) diffondere, attraverso le proprie Associate, le iniziative del Programma Eures e gli interventi in esso previsti;
- c) svolgere, attraverso le proprie associate, nell'ottica del raggiungimento delle finalità del Programma EURES, attività di preselezione e mediazione per la mobilità in Europa, nel settore del mercato di volta in volta indicato con separato accordo adesivo al presente protocollo, che per ora in via sperimentale si individua nel settore socio-sanitario e turistico-alberghiero;
- d) rendere disponibile il patrimonio d'esperienze e di buone pratiche, e ogni altro strumento o metodologia coerente con gli obiettivi del presente protocollo, collaborando con il Coordinamento nazionale Eures e gli operatori della rete Eures per lo sviluppo del programma di mobilità europea;
- e) garantire l'applicazione dei modelli di servizio concordati o, in alternativa, comunicare e concordare eventuali modifiche;
- f) sviluppare ogni altra iniziativa utile e coerente con quanto previsto nel presente protocollo.

La rete di operatori pubblici ed il Coordinamento nazionale EURES si impegna a:


- a) diffondere in ambito nazionale il presente protocollo;
- b) anche in collaborazione con Assolavoro attraverso le proprie associate, svolgere attività di selezione per l'individuazione dei singoli candidati preselezionati, da comunicare ai datori di lavoro richiedenti;
- c) rendere disponibili eventuali aggiornamenti, indicazioni ed incentivi, diffusi in ambito comunitario da parte della Commissione europea, degli standard qualitativi di servizio Eures;
- d) predisporre gli strumenti per la valutazione delle attività in sede partenariale con scambio di dati qualitativi e quantitativi.
- e) garantire l'applicazione dei modelli di servizio concordati o, in alternativa, comunicare e concordare eventuali modifiche;
- f) sviluppare ogni altra iniziativa utile e coerente con quanto previsto nel presente protocollo.



Articolo 4
(Modalità operative)

In sede di applicazione sperimentale del presente protocollo, le Parti concordano di costituire un tavolo Tecnico permanente presso il Coordinamento nazionale Eures, in vista della concreta realizzazione del partenariato pubblico-privato per la mobilità geografica e professionale dei lavoratori in Europa, ovvero per l'efficace svolgimento sul territorio delle relative azioni, con i seguenti compiti:

- a) assicurare le linee guida politico-istituzionali;
- b) condividere e predisporre eventuali emendamenti al presente protocollo su proposta delle Parti;
- c) sostenere e facilitare modalità di relazione e collaborazione tra le parti, secondo un'ottica di rete e di reciprocità;
- d) realizzare interventi informativi e di consulenza con particolare riferimento ai datori di lavoro sulle diverse opportunità previste dal Programma Eures ed individuare soluzioni organizzative e logistiche che facilitino il percorso di accesso dell'utente ai diversi servizi;
- e) elaborare interventi mirati per l'aggiornamento professionale degli operatori Eures;
- f) contribuire all'analisi, progettazione, monitoraggio e verifica delle attività previste nel presente protocollo ed in eventuali accordi successivi;
- g) coordinare la realizzazione delle attività di "matching", ovvero di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- h) garantire il monitoraggio e la valutazione nazionale delle attività secondo le procedure che saranno individuate concordemente con l'obiettivo di costituire una buona pratica per future applicazioni.

 5

Articolo 5
(Referenti operativi)

Al fine di garantire la realizzazione del presente protocollo ed il monitoraggio delle attività previste, le parti convengono di identificare i rispettivi referenti nei soggetti costituenti il Tavolo tecnico, ovvero per Assolavoro il Direttore Generale Dott. Agostino Di Maio, per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il Capo progetto Eures, Dott. Antonino Costantino.

Articolo 6
(Protezione dei dati personali dei lavoratori)


Le parti, nel trattamento dei dati dei lavoratori, osserveranno i principi ed i limiti stabiliti dal D.Lgs. n.196/2003, garantendo il rispetto della sopra citata normativa nella circolazione delle informazioni.

Articolo 7
(Durata)

L'efficacia del presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo per la durata di tre anni.

Articolo 8
(Risorse ed impegni economici delle Parti)

Il presente Protocollo non riveste carattere oneroso tra le Parti.



Articolo 9
(Sottoscrizione)

In segno di piena accettazione di quanto precede, le parti sottoscrivono il presente protocollo composto da n. 9 articoli.

Roma, 8 ottobre 2009

Letto, approvato e sottoscritto.

Per ASSOLAVORO
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Agostino Di Maio



Per IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
D.G. MERCATO DEL LAVORO, COORDINAMENTO NAZIONALE EURES
IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM

Cons. Francesco Verbaro

